



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 30/09/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2015, n. 1642

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - DGR 2147/2012. Modifica.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTO l'articolo 8 c. 6 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione;

CONSIDERATO che l'istruttoria finalizzata alla definizione delle perimetrazioni, che prevedeva tra l'altro l'acquisizione di proposte da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., teneva conto delle seguenti proposte:

1. Il Sindaco del Comune di Martignano - con nota del Comune di Caprarica di Lecce n. 2130 del 08.05.2012, a firma congiunta dei Sindaci dei 4 Comuni proponenti richiedeva di ricomprendere nell'ambito dello stesso ARO i Comuni di Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Martignano e Calimera;
2. il Sindaco del Comune di Martignano, successivamente, anche in qualità di Presidente dell'Unione della Grecia Salentina, con nota prot. n. 262 del 24.09.2012 proponeva di ricomprendere all'interno dello stesso ARO i 12 Comuni aderenti all'Unione medesima [Comuni di Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino];
3. i Comuni di Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Melpignano e Sternatia (parte dell'Unione al pari del Comune di Martignano), con nota nn. 5246 del 31.05.2012 e 8432 del 17.09.2012, proponevano di essere ricompresi all'interno di uno stesso ARO insieme ai Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Cursi e Palmariggi che non fanno parte dell'Unione della Grecia Salentina;
4. il Comune di Calimera (Comune facente parte dell'Unione), con nota del Comune di Lizzanello n. 7886 del 21.09.2012, ha proposto di essere ricompreso all'interno di uno stesso ARO insieme ai Comuni di Caprarica di Lecce, Cavallino, Lizzanello, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e San Cesario di Lecce, nessuno dei quali rientra nell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina.

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali in coerenza con i seguenti criteri:

- 1) Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO
- 2) Salvaguardia delle gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
- 3) Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente Cp relativo all'annualità 2011; di cui le seguenti perimetrazioni relative agli ARO 1/FG e 5/FG ed agli ARO 5/LE, 2/LE E 7/LE:

#### ARO 5 FG

---

##### COMUNI POP.

---

1. Cagnano Varano 7.663
2. Carpino 4.380
3. Ischitella 4.401
4. Isole Tremiti 486
5. Peschici 4.411
6. Rodi Garganico 3.673
7. San Marco in Lamis 14.444
8. San Nicandro Garganico 16.054
9. Vico del Gargano 7.982

---

TOT 63.494

---

#### ARO 1 FG

---

##### COMUNI POP.

---

1. Manfredonia 57.455
2. Mattinata 6.523
3. Monte Sant'Angelo 13.221
4. San Giovanni Rotondo 27.327
5. Vieste 13.963
6. Zapponeta 3.465

---

TOT 121.954

---

#### ARO 2 LE

---

##### COMUNI POP.

---

1. Calimera 7.281
2. Caprarica di Lecce 2.595
3. Castri di Lecce 3.030
4. Cavallino 12.428

5. Lizzanello 11.788
6. Martignano 1.748
7. Melendugno 9.838
8. San Cesario di Lecce 8.398
9. San Donato di Lecce 5.871
10. San Pietro in Lama 3.628
11. Vernole 7.404

---

TOT 74.009

---

ARO 5 LE

---

COMUNI POP.

---

1. Bagnolo del Salento 1.180
2. Cannole 1.758
3. Carpignano Salentino 3.853
4. Castrignano De' Greci 4.144
5. Corigliano d'Otranto 5.889
6. Corsi 4.280
7. Galatina 27.299
8. Martano 9.485
9. Melpignano 2.217
10. Palmariggi 1.580
11. Sogliano Cavour 4.122
12. Soleto 5.572
13. Sternatia 2.459
14. Zollino 2.072

---

TOT 75.910

---

ARO 7 LE

---

COMUNI POP.

---

1. Andrano 5.027
2. Botrugno 2.891
3. Castro 2.495
4. Cutrofiano 9.292
5. Diso 3.137
6. Giuggianello 1.256
7. Giurdignano 1.9174
8. Maglie 14.981
9. Minervino di Lecce 3.787
10. Muro Leccese 5.123
11. Nociglia 2.482
12. Ortelle 2.413
13. Otranto 5.548

14. Poggiardo 6.140
15. Sanarica 1.490
16. San Cassiano 2.126
17. Santa Cesarea Terme 3.051
18. Scorrano 7.027
19. Spongano 3.803
20. Supersano 4.510
21. Surano 1.724
22. Uggiano La Chiesa 4.444

---

TOT 94.664

---

VISTO il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c. 2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge";

VISTA la DGR 1346 del 22/07/2013 con cui è stato approvato il nuovo schema di Carta dei Servizi, inserito alla parte II O3 nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema di carta dei servizi approvato con DGR 194/2013, recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 957 del 13/05/2013, n. 1157 del 18/06/2013 e n. 1611 del 10/09/2013 con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione delle procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti dei Comuni inadempienti nella costituzione degli ARO, secondo quanto disposto dalla DGR 2877/2012;

VISTI il Decreto n. 2 del 18/06/2015 del Commissario ad acta dell'ARO 2/LE e il Decreto n. 2 del 18/06/2015 del Commissario ad acta dell'ARO 5/LE mediante i quali venivano approvate le convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rispettivamente tra i Comuni dell'ARO 2/LE e tra i Comuni dell'ARO 5/LE, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 957/2013 e in coerenza con le perimetrazioni definite con DGR 2147/2012;

VISTO l'articolo 3-bis c. 1-bis del d.l. 138/2011, conv. con L. n. 148/2011, come successivamente modificato dal d.l. 179/2012 e dalla Legge di Stabilità 2015, il quale dispone che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente

dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio...[omissis]", vietando quindi ai Comuni di affidare singolarmente la gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU;

VISTO l'art. 13 c. 2 del d.l. 150/2013, convertito in Legge n. 15/2014, che demanda alle Prefetture competenti per territorio l'attivazione delle procedure sostitutive in caso di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis della Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., ovvero in caso di mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, provvedendo agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

VISTO l'articolo 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. prevede il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 200 c. 4 del d.lgs. 152/2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 1169/2014 con cui si disponeva l'attivazione dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli ARO inerti alle disposizioni attuative della normativa in materia di servizi pubblici locali, nominando, tra l'altro, l'Ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad acta dell'ARO 5/LE e l'Ing. Paolo Garofoli quale Commissario ad acta dell'ARO 2/LE;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 2725/2014 con cui, in continuità con la deliberazione 1169/2014, si disponeva l'attivazione dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli ARO inerti alle disposizioni attuative della normativa in materia di servizi pubblici locali, nominando, tra l'altro, l'Ing. Antonio Mario Di Luzio quale Commissario ad acta dell'ARO 5/FG;

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Martignano contro la Regione Puglia, nonché nei confronti del Comune di Cavallino, ARO 2/LE, ARO 5/LE, per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 2147/2012 recante la perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale (ARO), della deliberazione di Giunta n. 2877/2012 recante il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento del servizio associato di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, in quanto già costituita l'Unione della Grecia Salentina composta dai Comuni di Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16/12/2014, con cui si accoglieva il ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Martignano disponendo alla Giunta Regionale l'integrale riedizione dell'azione amministrativa relativa alla perimetrazione degli ARO attinente l'inclusione del Comune di Martignano mediante puntuale istruttoria e altrettanto puntuale motivazione delle eventuali cause che ostino alla sua inclusione;

CONSIDERATO che, a seguito del decreto citato, la Regione Puglia ha avviato un percorso condiviso con i Comuni dell'ARO 2/LE, 5/LE, 7/LE e l'Organo di Governo dell'ATO della provincia di Lecce, finalizzato alla riedizione dell'istruttoria attinente alla perimetrazione degli ARO citati, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto su citato;

VISTO il verbale della riunione del 12/02/2015 (nota prot. 1839 del 16/02/2015) tenutasi presso il Comune di Martignano alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Calimera, Carpignano salentino, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, e Zollino, ovvero 10 dei 12 Comuni rientranti nella Grecia Salentina, dei Presidenti dell'ARO 2/LE e ARO 5/LE e del Dirigente del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica, convocata al fine di acquisire le manifestazioni di volontà dei soggetti presenti in ordine ad una modifica delle perimetrazioni degli ARO definiti con DGR 2147/2012, alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica menzionato;

CONSIDERATO che nell'incontro di cui sopra sono stati approfonditi, tra l'altro, gli effetti sugli impianti di destino del rifiuto indifferenziato alla luce dell'eventuale modifica delle perimetrazioni, ed in particolare:

1) I Comuni di Calimera e Martignano sono stati inseriti nell'ARO 2/LE in considerazione del fatto che gli stessi, rientrando inizialmente nel soppresso ATO LE/1 conferiscono i rifiuti indifferenziati nell'impianto di Cavallino;

2) I Comuni di Carpignano S.no, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Melpignano, Sogliano Cavour, Sternatia e Zollino sono stati inseriti nell'ARO 5/LE in considerazione del fatto che gli stessi, rientrando inizialmente nel soppresso ATO LE/2, conferiscono i rifiuti indifferenziati nell'impianto di Poggiardo;

3) Il Comune di Cutrofiano, al pari di altri 20 Comuni e Maglie, è stato inserito nell'ARO 7/LE in considerazione del fatto che risulta già presente una gestione in forma associata con erogazione di un servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

4) Il Comune di Martignano esprimeva la necessità di individuare un ARO che comprenda al suo interno i Comuni facenti parte dell'Unione della Grecia Salentina evidenziando che il Comune di Martignano ha già trasferito all'Unione la funzione relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi e che non sussisterebbero motivi ostativi all'accorpamento dei Comuni di Martignano e Calimera all'interno dell'ARO 5/LE;

5) Il Comune di Cutrofiano, pur evidenziando la propria volontà politica di aderire all'Unione della Grecia Salentina, in relazione alla gestione dei rifiuti evidenziava che allo stato e per i prossimi 4 anni, fino al 2019, risulta vincolato contrattualmente con altro gestore in virtù dell'affidamento cui ha provveduto a seguito della procedura di gara espletata dall'organo di governo d'ambito dell'ARO 7/LE nel quale ultimo rientra a fronte di una convenzione stipulata con altri 21 Comuni;

6) Il Comune di Corigliano d'Otranto chiedeva la determinazione degli effetti dell'accorpamento dei Comuni di Calimera e Martignano all'interno dell'ARO 5/LE, considerato che allo stato l'ARO2/LE e l'ARO 5/LE non hanno provveduto ad attivare la procedura di affidamento del servizio associato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

7) Il Dirigente del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, preso atto delle volontà espresse, rilevava la necessità di acquisire le valutazioni di competenza dell'OGA LE dal momento che tale accorpamento determinerebbe la circostanza che i flussi prodotti nei Comuni di Martignano e Calimera vengano destinati per il loro trattamento e smaltimento presso l'impianto di Poggiardo, anziché presso il Comune di Cavallino, con conseguenti ripercussioni sulla tariffa.

8) Veniva evidenziata la necessità di verificare la compatibilità di tale accorpamento con il titolo autorizzativo rilasciato al gestore dell'impianto di Poggiardo con particolare riferimento ai limiti quantitativi autorizzati.

VISTA la comunicazione trasmessa dal Comune di Calimera, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica al n. 3075 del 24/03/2015, con cui il Comune di Calimera comunicava l'indisponibilità dell'Ente all'eventuale adozione di decisioni i cui effetti possono comportare variazioni di costo del servizio in danno dei cittadini amministrati dichiarando altresì che "...ove tutti i Comuni della Grecia Salentina, e solo questi, decidessero di trasferire fattivamente l'esercizio della funzione relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, questa Amm.ne Com.le non porrebbe alcuna limitazione alla modifica di che trattasi atteso che solo in tal modo potrebbero generarsi quelle economie di scala utili almeno a compensare le maggiorazioni di costo che fin da oggi è possibile intravedere...";

VISTA la nota protocollo n. 3764 del 16/04/2015 trasmessa dal Servizio Ciclo rifiuti Bonifica della Regione Puglia all'OGA LE e agli ARO coinvolti dalla modifica delle perimetrazioni, con cui:

1. si sollecitava l'OGA a trasmettere le risultanze dell'istruttoria e di consultazione avviata con gli EE.LL. a diverso titolo interessati alla modifica citata, trasmettendo le valutazioni di competenza in ordine alla compatibilità della ridefinizione delle perimetrazioni con la disciplina dei flussi dei rifiuti e dei PEF, anche in virtù delle variazioni tariffarie conseguenti, nonché la compatibilità della variazione dei quantitativi in ingresso con i limiti autorizzativi dell'impianto di Poggiardo.
2. Si sollecitavano i Comuni di Martano e di Castrignano de' Greci, assenti alla riunione del 12/02/2015 a formalizzare le proprie manifestazioni di volontà in ordine alla modifica della perimetrazione dell'ARO 5/LE;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Castrignano de' Greci, acquisita al protocollo n. 1994 del 20/02/2015 del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica, con cui il Comune medesimo esprimeva parere favorevole all'accorpamento all'interno dell'ARO 5/LE dei Comuni di Martignano e Calimera;

VISTO il verbale dell'incontro del 10/03/2015 convocato dall'OGA LE alla presenza dei Comuni di Martignano, Melpignano, Melendugno, Sogliano Cavour e Cutrofiano, nella quale:

- 1) Il Direttore dell'ATO esplicitava le modifiche delle perimetrazioni a seguito del trasferimento dei Comuni di Cutrofiano, Calimera e Martignano nell'ARO 5/LE;
- 2) Il Sindaco del Comune di Melendugno, Presidente dell'ARO 2/LE puntualizzava che non sussistono criticità nella permanenza del Comune di Calimera nell'ARO 2/LE;
- 3) Si ribadiva la necessità di acclarare eventuali ripercussioni negative sulla tariffa di smaltimento presso l'impianto di Cavallino per modificazioni delle quantità conferite a seguito della modifica delle perimetrazioni.

VISTO il verbale dell'incontro del 17/04/2015 convocato dall'OGA LE, trasmesso dall'OGA LE congiuntamente al verbale dell'incontro del 10/03/2015 (nota prot. 498 del 27/04/2015, acquisita al prot. del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica al n. 4148 del 28/04/2015), al fine di affrontare le tematiche poste dal Comune di Calimera con nota prot. n. 1666 del 12/03/2015, nel quale, prendendo atto dell'assenza del Comune di Calimera, si confermava quanto espresso nell'incontro del 10/03/2015;

VISTA la nota dell'OGA LE prot. n. 624 del 27/05/2015, acquisita al protocollo del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica al n. 5221 del 28/05/2015, nella quale si trasmetteva la relazione sintetica inerenti le valutazioni richieste in ordine alla compatibilità della modifica dei perimetri delle ARO con i flussi di rifiuti e del PEF per l'impianto di Poggiardo, nella quale, per quanto di competenza, si dimostrava la compatibilità

tecnico-economica della modifica delle perimetrazioni degli ARO 2/LE 5/LE e 7/LE;

VISTA la nota trasmessa dal Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica (prot. n. 6574 del 2/7/2015), con la quale si invitavano i Comuni di Cutrofiano, Calimera e Martignano a trasmettere al Servizio le deliberazioni di giunta comunale concernenti le proposte di modifica delle perimetrazioni degli ARO suddetti, alla luce dell'iter di valutazione tecnico-economica concluso dall'OGA LE, finalizzate a dirimere le criticità esposte dal Comune di Cutrofiano nell'incontro del 12/02/2015 e dal Comune di Calimera con nota prot. n. 3075 del 24/03/2015;

VISTA la nota trasmessa dal Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica (prot. n. 7775 del 6/8/2015) con cui si sollecitavano i Comuni alla trasmissione delle deliberazioni di giunta comunale di cui alla nota n. 6574 del 2/7/2015;

CONSIDERATO che, alla luce delle richieste trasmesse dal Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica con nota prot. 6574 del 2/7/2015 e n. 7775 del 6/8/2015, le criticità espresse dal Comune di Cutrofiano nell'incontro del 12/02/2015 non risultano estinte, né risultano emanati provvedimenti finalizzati a dirimere le criticità espresse dall'Ente citato;

CONSIDERATO che, al pari del Comune di Cutrofiano, non risultano pervenute le valutazioni finali del Comune di Calimera, a seguito della relazione tecnica sintetica trasmessa dall'OGA LE, né risultano pervenute comunicazioni attinenti alla risoluzione delle criticità espresse dall'Ente con nota prot. 3075 del 24/03/2015;

CONSIDERATO che la modifica delle perimetrazioni ex DGR 2147/2012 in esame risulta conforme ai criteri stabiliti nella deliberazione medesima, di seguito riportati:

- 1) Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO
- 2) Salvaguardia delle gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;
- 3) Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente  $C_p$  relativo all'annualità 2011;

RITENUTO opportuno dare seguito all'istruttoria avviata in ottemperanza al Decreto del presidente della Repubblica del 16/12/2014, con cui si accoglieva il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Martignano disponendo alla Giunta Regionale l'integrale riedizione dell'azione amministrativa relativa alla perimetrazione degli ARO attinente l'inclusione del Comune di Martignano mediante puntuale istruttoria e altrettanto puntuale motivazione delle eventuali cause che ostino alla sua inclusione;

RITENUTO necessario, pertanto, nel rispetto delle risultanze dell'istruttoria avviata dalla Regione Puglia in condivisione con l'OGA LE e i Comuni coinvolti dalla modifica delle perimetrazioni degli ARO 2/LE, 5/LE e 7/LE, provvedere alla modifica delle perimetrazioni definite con DGR 2147/2012 con il trasferimento del Comune di Martignano dall'ARO 2/LE all'ARO 5/LE come di seguito riportato:

ARO 2 LE

---

COMUNI POP.

- 
1. Calimera 7.281
  2. Caprarica di Lecce 2.595
  3. Castri di Lecce 3.030
  4. Cavallino 12.428



5. Lizzanello 11.788
6. Melendugno 9.838
7. San Cesario di Lecce 8.398
8. San Donato di Lecce 5.871
9. San Pietro in Lama 3.628
10. Vernole 7.404

---

TOT 72.261

---

ARO 5 LE

---

COMUNI POP.

---

1. Bagnolo del Salento 1.180
2. Cannole 1.758
3. Carpignano Salentino 3.853
4. Castrignano De' Greci 4.144
5. Corigliano d'Otranto 5.889
6. Corsi 4.280
7. Galatina 27.299
8. Martano 9.485
9. Martignano 1.748
10. Melpignano 2.217
11. Palmariggi 1.580
12. Sogliano Cavour 4.122
13. Soleto 5.572
14. Sternatia 2.459
15. Zollino 2.072

---

TOT 77.658

---

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, di modificare la convenzione dell'ARO 2/LE ex art. 30 TUEL approvata con Decreto n. 2 del 18/06/2013 del Commissario ad acta dell'ARO 2/LE, e la convenzione dell'ARO 5/LE ex art. 30 TUEL approvata con Decreto n. 2 del 18/06/2013 del Commissario ad acta dell'ARO 5/LE, in virtù della modifica degli ARO 2/LE e 5/LE con il trasferimento del Comune di Martignano dall'ARO 2/LE all'ARO 5/LE;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani - PRGRU, approvato con D.C.R. n. 204/2013, che nella Parte II "Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclo e recupero", al capitolo 4.4 "Razionalizzazione dei costi di trasporto" auspica "soprattutto nelle realtà della Puglia dove la logistica dei trasporti è ostacolata da condizioni particolarmente svantaggiate (Sub Appennino Dauno, Gargano,...)" l'adozione di soluzioni per ottimizzare i costi complessivi, anche attraverso "modalità di trasporto stradale + ferroviaria trasferendo i rifiuti solidi urbani caricati su mezzi stradali utilizzati per la raccolta nei centri abitati su vagoni ferroviari";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 1511 del 24/7/2014 con cui si prendeva atto del progetto preliminare "Trasporto intermodale rifiuti solidi urbani dei Comuni del Gargano", redatto da Ferrovie del

Gargano e condiviso con i Comuni dell'ARO 5/FG, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economicità nella gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO in conformità a quanto disposto dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. e dal d.l. 138/2011 e ss.mm.ii., conv. con L. n. 148/2011;

CONSIDERATO che nell'incontro tenutosi in data 11/06/2015 presso gli uffici del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica, alla presenza dei rappresentanti delle Ferrovie del Gargano e dei Comuni coinvolti, Ferrovie del Gargano consegnava la revisione dello studio economico ambientale previsionale, nel quale si prevede la possibilità di adozione del modello di trasporto ferroviario dei rifiuti solidi urbani per i Comuni rientranti nell'ARO 4/FG, 5/FG e i Comuni di San Giovanni Rotondo e Vieste;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo prot. n. 19534 del 14/7/2015, acquisita al protocollo n. 7069 del 14/7/2015, con cui il Comune di San Giovanni Rotondo, rientrante nell'ARO 1/FG, chiedeva la modifica della perimetrazione degli ARO di cui alla DGR 2147/2012 con il trasferimento nell'ARO 5/FG, alla luce della proposta progettuale di cui alla DGR 1511/2014 e successive revisioni recante:

- una riduzione dell'impatto del trasporto su gomma, con spostamento dei volumi di traffico dalla rete stradale alla rete ferroviaria, a vantaggio della sostenibilità ambientale per la tutela del territorio garganico;

- una riduzione dei costi di trasporto;

anche in virtù del criterio omogeneo alla base della DGR 2147/2012 "l'unicità dei flussi di raccolta";

VISTA la nota prot. 7273 del 20/07/2015 con la quale il Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica, sulla scorta della nota trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo, chiedeva:

- alle Ferrovie del Gargano di esprimersi sulla compatibilità tecnica del trasferimento del Comune di San Giovanni Rotondo dall'ARO 1/FG all'ARO 5/FG in riferimento alla proposta progettuale menzionata;

- al Sindaco del Comune di Manfredonia, in qualità di Presidente dell'ARO 1/FG, e al Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico, in qualità di Presidente dell'ARO 5/FG, se sussistono elementi ostativi per la modifica su esplicitata.

VISTA la nota prot. n. 7617 del 4/8/2015 del Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica con cui si convocavano i soggetti interessati alla modifica della perimetrazione degli ARO 1/FG e 5/FG al fine di acquisire le relative valutazioni di competenza;

VISTO il verbale dell'incontro del 11/08/2015 (trasmesso con nota prot. 7975 del 12/08/2015), alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di San Giovanni Rotondo, Manfredonia, San Nicandro Garganico e Ferrovie del Gargano, nel quale, sulla base della richiesta avanzata dal Comune di San Giovanni Rotondo e della proposta progettuale delle Ferrovie del Gargano:

- il Comune di Manfredonia dichiarava l'assenza di elementi ostativi al passaggio del Comune di San Giovanni Rotondo dall'ARO 1/FG all'ARO 5/FG;

- il Comune di San Nicandro Garganico esprimeva parere favorevole al trasferimento suddetto;

- Ferrovie del Gargano esprimeva parere favorevole sul trasferimento poiché coerente con la proposta progettuale relativa al trasporto dei rifiuti solidi urbani con modalità ferroviaria.

CONSIDERATO che la modifica delle perimetrazioni ex DGR 2147/2012 in esame risulta conforme ai criteri stabiliti nella deliberazione medesima, di seguito riportati:

4) Rispetto dell'unicità dei flussi di raccolta per ciascun ARO

5) Salvaguardia delle gestioni unitarie esistenti dei servizi di raccolta;

6) Rispetto dei parametri relativi alla popolazione e al coefficiente Cp relativo all'annualità 2011;

RITENUTO necessario, pertanto, nel rispetto delle risultanze dell'istruttoria avviata dalla Regione Puglia

in condivisione con i rappresentanti del Comune di San Giovanni Rotondo e degli ARO 1/FG e 5/FG, coinvolti dalla modifica delle perimetrazioni, provvedere alla modifica delle perimetrazioni definite con DGR 2147/2012 con il trasferimento del Comune di San Giovanni Rotondo dall'ARO 1/FG all'ARO 5/FG come di seguito riportato:

#### ARO 5 FG

---

##### COMUNI POP.

---

1. Cagnano Varano 7.663
2. Carpino 4.380
3. Ischitella 4.401
4. Isole Tremiti 486
5. Peschici 4.411
6. Rodi Garganico 3.673
7. San Giovanni Rotondo 27.327
8. San Marco in Lamis 14.444
9. San Nicandro Garganico 16.054
10. Vico del Gargano 7.982

---

TOT 90.821

---

#### ARO 1 FG

---

##### COMUNI POP.

---

1. Manfredonia 57.455
2. Mattinata 6.523
3. Monte Sant'Angelo 13.221
4. Vieste 13.963
5. Zapponeta 3.465

---

TOT 94.627

---

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, di modificare la convenzione ex art. 30 TUEL stipulata dai Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Vieste e Zapponeta, in data 7/5/2013, e la convenzione tra i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, di cui al Decreto n. 2 del 18/06/2013 del Commissario ad acta dell'ARO 5/FG, in virtù del trasferimento del Comune di San Giovanni Rotondo dall'ARO 1/FG all'ARO 5/FG;

RITENUTO opportuno provvedere nell'immediato all'approvazione delle modifiche su definite al fine di consentire la prosecuzione delle attività degli ARO finalizzate alla gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Domenico Santorsola;

- di approvare le modifiche delle perimetrazioni definite con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2147/2012 relativamente agli ARO 2/LE, 5/LE, 1/FG e 5/FG, come di seguito riportati:

### ARO 5 FG

---

#### COMUNI POP.

- 
1. Cagnano Varano 7.663
  2. Carpino 4.380
  3. Ischitella 4.401
  4. Isole Tremiti 486
  5. Peschici 4.411
  6. Rodi Garganico 3.673
  7. San Giovanni Rotondo 27.327
  8. San Marco in Lamis 14.444
  9. San Nicandro Garganico 16.054
  10. Vico del Gargano 7.982

---

TOT 90.821

---

### ARO 1 FG

---

#### COMUNI POP.

- 
1. Manfredonia 57.455
  2. Mattinata 6.523
  3. Monte Sant'Angelo 13.221
  4. Vieste 13.963

5. Zapponeta 3.465

---

TOT 94.627

---

ARO 2 LE

---

COMUNI POP.

---

1. Calimera 7.281
2. Caprarica di Lecce 2.595
3. Castri di Lecce 3.030
4. Cavallino 12.428
5. Lizzanello 11.788
6. Melendugno 9.838
7. San Cesario di Lecce 8.398
8. San Donato di Lecce 5.871
9. San Pietro in Lama 3.628
10. Vernole 7.404

---

TOT 72.261

---

ARO 5 LE

---

COMUNI POP.

---

1. Bagnolo del Salento 1.180
2. Cannole 1.758
3. Carpignano Salentino 3.853
4. Castrignano De' Greci 4.144
5. Corigliano d'Otranto 5.889
6. Corsi 4.280
7. Galatina 27.299
8. Martano 9.485
9. Martignano 1.748
10. Melpignano 2.217
11. Palmariggi 1.580
12. Sogliano Cavour 4.122
13. Soleto 5.572
14. Sternatia 2.459
15. Zollino 2.072

---

TOT 77.658

---

- di disporre agli ARO 1/FG, 5/FG, 2/LE e 5/LE di prendere atto delle modifiche di cui alla presente nelle rispettive Assemblee di ARO, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, procedendo alla modifica delle rispettive convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in

recepimento delle modifiche su riportate;

- di disporre ai Commissari ad acta dell'ARO 2/LE, 5/LE, e 5/FG di provvedere al controllo degli adempimenti di cui al punto precedente, comunicando al Servizio Ciclo rifiuti e bonifica eventuali ritardi, al fine di procedere nelle attività relative alla gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- di demandare al Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica l'attuazione di tutti gli adempimenti stabiliti con il presente provvedimento, fra i quali quello di procedere alla notifica del provvedimento;

- di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni rientranti nell'ARO 1/FG, 5/FG,

2/LE e 5/LE, all'OGA LE, all'OGA FG, anche a mezzo PEC, a cura del Servizio proponente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul Portale Ambientale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---